CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 409

TRASPORTO DIALIZZATI ULSS7: L'ASSESSORE SI ATTIVI PER RIPRISTINARE CON URGENZA IL DIRITTO ALLA GRATUITÀ

presentata il 21 agosto 2023 dai Consiglieri Luisetto, Bigon, Camani, Zanoni e Zottis

Premesso che:

- con DGR n.3120 del 12.07.1994 la Regione Veneto, regolamenta il trasporto sanitario dei pazienti in dialisi, riconoscendo il diritto al rimborso delle spese di viaggio di valore variabile a seconda del mezzo utilizzato (mezzo proprio, trasporto pubblico di linea, taxi), per i viaggi effettuati finalizzati al trattamento dialitico;
- con Circolare n.12 del 4.05.1999, in relazione alla DGRV n.1490/99, la Regione Veneto annovera il trasporto dialisi tra gli interventi di trasporto primario riconoscendo la natura sanitaria dello stesso e la competenza del nefrologo per valutare il tipo di trasporto in relazione alle condizioni cliniche del paziente;
- con DGR n.1411 del 06.09.2011 All. A, la Regione Veneto conferma tra le tipologie sanitarie il "Trasporto per emodialisi" stabilendo che gli oneri a carico del SSR sono di competenza delle Aziende ULSS, e che tale trasporto può essere garantito da mezzi propri o da soggetti in possesso della specifica autorizzazione che abbiano in essere un contratto o una convenzione con le Aziende stesse;
- il D.P.C.M. 12.01.2017 di cui all'art. 1, comma 7, del Dlgs 30.12.1992, n. 502, conferma i trattamenti dialitici fra le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal SSN, prevedendo il diritto al rimborso delle spese di trasporto dal domicilio al centro dialisi per tutti i soggetti nefropatici cronici in trattamento.

Premesso altresì che la normativa nazionale vigente, in ragione della gravità della malattia renale in uremia terminale, riconosce ai pazienti in trattamento dialitico ex DM 5.2.1992 l'invalidità civile minima del 91% e, nella generalità dei casi, del 100% e, inoltre, la disabilità con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 legge 104/92, riconoscendo in questo modo ai pazienti in dialisi una condizione di fragilità per motivi sanitari che deve essere specificamente tutelata.

Preso atto che:

- a far data dall'1.4.2022 è stato interrotto il trasporto dialisi con il vettore incaricato dall'Ulss7, riversando sui pazienti l'organizzazione del trasporto e, dall'1.06.23 la Direzione Ulss7 ha deciso che i costi di trasferimento dei pazienti dall'abitazione all'ospedale e viceversa, siano a carico dell'azienda solo per i gli allettati, mentre per gli altri ha stabilito un contributo pari ad un quinto del costo benzina per il numero dei chilometri percorsi;
- la Direzione Ulss7 ha motivato tale decisione con la volontà di uniformarsi a quanto in essere nelle altre Ulss venete, dove invero è previsto a carico delle aziende il costo del trasporto dialisi, alle condizioni di affidamento del servizio a soggetti terzi e dove il rimborso ai pazienti di un quinto del costo della benzina per i chilometri percorsi si applica unicamente nel caso di utilizzo del mezzo privato come ad esempio nella vicina Ulss8 (Provv. DR nr. 77 del 23.02.2017).

Ritenuto che:

- il diritto al trasporto dei pazienti dializzati è diritto sanitario stabilito dai LEA e parte integrante della terapia indifferibile e salvavita della dialisi, riconosciuto in ragione della condizione sanitaria;
- tale scelta arbitraria della Direzione Ulss7 sia contraria al principio di uguaglianza, suddividendo i pazienti in categorie secondo le quali chi è allettato ha diritto al rimborso e chi non lo è o vive una parziale autosufficienza deve coprire personalmente parte del costo;
- l'indicazione contenuta nel D.P.C.M. 12.01.2017 in materia di LEA, circa la competenza a disciplinare affidata alle regioni non può infrangere tale principio di eguale trattamento.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri regionali

chiedono all'Assessora regionale alle Politiche Sanitarie e Sociali

- se e in quale modo intenda attivarsi presso la Dirigenza Ulss7 perché venga ripristinato con effetto immediato il diritto alla gratuità del trasporto per i pazienti dializzati afferenti a tale Ulss nelle modalità sopra descritte;
- se intenda porre in essere le azioni necessarie a garantire tale diritto in modo capillare e uniforme sul territorio veneto.